

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che questo Comune ha intenzione di ricorrere alla procedura della sponsorizzazione per migliorare, attraverso una fattiva collaborazione tra pubblico e privato, la qualità dei servizi e l'immagine dell'amministrazione, senza gravare sulle risorse finanziarie dell'ente;

Visto l'art. 43, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449, che costituisce il principale riferimento normativo per la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche e prescrive che i particolari rapporti scaturenti tra lo sponsee e lo sponsor siano finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie e a migliorare qualità dei servizi prestati;

Visto l'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 che richiamandosi all'art. 43 della legge 449/97, riafferma la legittimazione degli enti locali a stipulare contratti di sponsorizzazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) perseguimento di interessi pubblici;
- 2) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
- 3) conseguimento di un risparmio di spesa;

Visto l'art. 26 del D. Lgs. 267/2006 che prescrive che quando i lavori, i servizi e le forniture sono acquisite o realizzate a cura e spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato UE per la scelta dello sponsor, nonché i requisiti dei progettisti e degli esecutori del contratto;

Considerato che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 c.c.) a forma libera (art. 1350 c.c.), di natura patrimoniale (art. 1174 c.c.), in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire agli altri (sponsor) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro o in beni e/o servizi da erogarsi da parte dello sponsor);

Che la fase di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione Comunale prevede – di norma – che la stessa sia preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di stimolare l'interesse dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione delle iniziative promosse;

Che, data l'atipicità del contratto in questione, occorre definire procedure che garantiscano il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, dover disciplinare la materia con un apposito regolamento;

Visto lo schema di "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione", composto da 19 articoli;

Visti gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. 18/08/2000;

Visto il parere espresso in data 15/04/2010, dalla I Commissione Consiliare Permanente;

**DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa, di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione, il "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione".

Dare atto che la presente deliberazione non comportando oneri finanziari per l'Ente, non necessita del parere di regolarità contabile.

IL SINDACO  
Giulio Marini



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE.**

**INDICE**

ART. 1- Finalità.	Pag. 1
ART. 2 - Contenuti del contratto di sponsorizzazione e dell'accordo di collaborazione.	Pag. 1
ART. 3 - Definizioni.	Pag. 2
ART. 4 - Ambito di applicazione.	Pag. 2
ART. 5 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale.	Pag. 3
ART. 6 - Funzionalizzazione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione. Casistica.	Pag. 3
ART. 7 - Procedura.	Pag. 4
ART. 8 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione o di collaborazione.	Pag. 5
ART. 9 - Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.	Pag. 6
ART. 10 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni o accordi di collaborazione.	Pag. 7
ART. 11 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni o delle collaborazioni.	Pag. 7
ART. 12 - Trattamento dati personali.	Pag. 8
ART. 13 - Aspetti fiscali.	Pag. 8
ART. 14 - Verifiche e Controlli.	Pag. 8
ART. 15 - Riserva organizzativa.	Pag. 8
ART. 16 - Amministrazione in qualità di sponsor.	Pag. 9
ART. 17 - Comunicazioni ai capi gruppo consiliari.	Pag. 9
ART. 18 - Stipula dei contratti.	Pag. 10
ART. 19 - Norme transitorie.	Pag. 10



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E  
DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE.**

**ART. 1**

**Finalità**

Il presente Regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 449/97, nell'art. 119 del D.Lgs 267/2000, nell'art. 26 del D. Lgs. 163/2006, nonché sulla base delle disposizioni relative al CCNL per l'area del personale e area dirigenza degli Enti Locali. Le iniziative di sponsorizzazione nonché gli accordi di collaborazione tendono a favorire l'innovazione dell'organizzazione, la realizzazione di economie di bilancio e una migliore qualità dei servizi prestati.

L'ambito di applicazione riguarda, pertanto tutti i servizi dell'Amministrazione Comunale compresa la realizzazione di opere pubbliche, come specificato nel successivo art. 6, comma 2.

**ART. 2**

**Contenuti del contratto di sponsorizzazione e dell'accordo di  
collaborazione**

I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, e in generale con chiunque, in ragione della propria attività, si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico.

La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o l'equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari iscritti nel bilancio dell'Ente.

La sponsorizzazione o l'accordo di collaborazione devono:

- concretizzarsi nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor;
- escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- essere diretti al perseguimento di interessi pubblici;
- essere compatibili con la tutela dell'immagine del Comune.

### **ART. 3**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale il Comune (sponsorizzante) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la sua ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
2. per accordo di collaborazione lo strumento mediante il quale il Comune, a fronte di investimenti in beni e servizi consistenti da parte del collaborante, riconosce a quest'ultimo oltre che il ritorno pubblicitario, la gestione dell'opera e dell'attività oggetto dell'intervento per un periodo di tempo idoneo a garantire un adeguato, parziale ritorno economico/finanziario delle somme investite;
3. per sponsor il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
4. per collaborante il soggetto pubblico e/o privato che intende sottoscrivere l'accordo di collaborazione;
5. per sponsorizzante il soggetto contraente con lo sponsor;
6. per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la sua pubblicità.

### **ART. 4**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il Comune ricorre a forme di "sponsorizzazione" in relazione:
  - ad attività culturali;
  - ad attività sportive;
  - ad attività di promozione turistica;

- ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
- ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
- ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.

2. Per gli "accordi di collaborazione" sono attività privilegiate in particolare:

- la concessione di qualsiasi edificio comunale in stato di degrado a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso, lo restaurino o lo utilizzino ai fini della sua gestione o della sua utilizzazione, anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario per il parziale recupero, attraverso i normali costi di locazione, delle spese sostenute;
- i servizi culturali, ovvero settori di attività degli stessi;
- gli impianti sportivi di proprietà comunale, eccetto quelli già regolati da apposita convenzione.

## **ART. 5**

### **Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale**

1. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
  - qualsiasi persona fisica, compreso le imprese individuali, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione;
  - qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le società cooperative (ex ar. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);
  - le Associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.

## **ART. 6**

### **Funzionalizzazione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione. Casistica.**

1. La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali il Comune acquisisce risorse finanziarie e/o strumenti (beni, forniture e servizi) da soggetti terzi, a titolo:
  - di corrispettivi in denaro e finanziamenti in toto o in quota parte per la realizzazione di opere e lavori pubblici già deliberate dagli organi competenti, la cui esecuzione rimane a carico del Comune;

- di finanziamento o di diretta fornitura di beni, in toto o in quota parte, immediatamente utilizzabili per la realizzazione di attività o progettualità;
- di finanziamento ovvero di fornitura di servizi, in toto o in quota parte, correlati all'effettiva concretizzazione dell'attività, del progetto, o, più genericamente, dell'iniziativa da realizzarsi da parte del Comune;
- di finanziamento comunque, in toto o in quota parte, di iniziative riconducibili ai fini propri del Comune.

2. Previa deliberazione del Consiglio Comunale, la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante.

## ART. 7

### Procedura

Il Dirigente del Settore, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell'entità delle esigenze e delle finalità da perseguire, su conforme parere della Giunta, pubblica un bando o avviso pubblico, con il quale invita alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.

Il bando o l'avviso, pubblicato mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito INTERNET del Comune, è divulgato con altre forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

La determinazione a contrarre deve indicare il fine che il contratto di sponsorizzazione o l'accordo di collaborazione intende perseguire: l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ed i criteri per la valutazione delle proposte.

La scelta dell'altro contraente avviene, di norma, attraverso procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione.

Il bando o l'avviso devono contenere in particolare i seguenti dati:

1. L'oggetto della sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione o collaborazione;
2. l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
3. le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione o collaborazione.

L'offerta deve in ogni caso essere rappresentata in forma scritta ed indicare l'accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione e/o collaborazione.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

1. l'inesistenza di preclusioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 689/81, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
4. di non rappresentare ordini di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. il nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
6. la specifica qualificazione in caso di lavori pubblici;
7. l'impegno da parte dello sponsor e del collaborante ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Le offerte sono valutate dall'Ufficio comunale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti dal bando od avviso pubblico.

Qualora tuttavia un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni e servizi prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, la Giunta Comunale, previa istruttoria degli effetti benefici, può autorizzare la stipula del contratto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti da 1 a 7 del comma che precede, se il suo valore economico non supera l'importo di € 20.000 annue per forniture di beni e servizi, € 40.000 nel caso di lavori pubblici, ed € 50.000 se il contratto di sponsorizzazione ha durata pluriennale. Nel caso di importi superiori si procede mediante bando o avviso pubblico che preveda, come importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione. Se alla scadenza dei termini fissati nel bando o nell'avviso non sono pervenute offerte, si procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto promotore.

Il contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Settore competente. In tale contratto viene anche autorizzata l'utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel bando, avviso, capitolato o progetto di sponsorizzazione o collaborazione.

## **ART. 8**

### **Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione o di collaborazione**

Al fine di ampliare le potenzialità promozionali della sponsorizzazione, l'Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor ovvero accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati a seguito di apposito avviso pubblico volto a sollecitare la presentazione di proposte

spontanee dei soggetti terzi.

In particolare le iniziative di sponsorizzazione sono:

a) inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale; in questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale;

b) inserite in appositi elenchi allegati al bilancio comunale ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all'attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di cui alla precedente lett. a);

c) conseguenti a proposte definite in corso d'anno dalla Giunta anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione definisce di regola il valore di riferimento delle sponsorizzazioni che intende attivare, in considerazione delle caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell'iniziativa o dell'intervento.

## ART. 9

### Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

La gestione della sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione, viene regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

1. l'individuazione dell'oggetto del contratto;
2. il valore della sponsorizzazione o collaborazione;
3. gli impegni e/o obblighi dello sponsorizzante;
4. le modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsorizzante;
5. gli impegni e/o obblighi dello sponsor o del collaborante;
6. i lavori, i servizi e le altre prestazioni da eseguire a corrispettivo dell'attività dello sponsorizzante;
7. le verifiche e controllo sulle attività dello sponsorizzante;
8. le verifiche e controllo sulle attività dello sponsor o del collaborante;
9. i profili economici del rapporto contrattuale;
10. il recesso;
11. gli inadempimenti e risoluzione del contratto;
12. la risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;
13. le spese e disposizioni contrattuali finali.



## **ART. 10**

### **Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni o accordi di collaborazione**

Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni o agli accordi di collaborazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

Tali risparmi di spesa sono, di norma, utilizzati per le seguenti finalità:

1. nella misura del 10% all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del Settore;
2. nella misura del 3% all'implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato per il Dirigente del Settore;
3. nella misura del 40% al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo la indicazione del bilancio di settore;
4. la restante quota del 47% costituisce economia di bilancio.

Una diversa destinazione dei risparmi di spesa è decisa con motivata delibera di Giunta Comunale da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

## **ART. 11**

### **Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni o delle collaborazioni**

L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:

1. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno della immagine o delle proprie iniziative comunali;
3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione che implichino o sottendano:

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa,
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

## **ART. 12**

### **Trattamento dati personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30/06/03 n. 196.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla citata legge.

## **ART. 13**

### **Aspetti fiscali**

Il valore della fatturazione della sponsorizzazione o dell'accordo corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione o collaborazione, dei risultati del capitolo interessato.

Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) o del collaborante è pari all'importo di cui al comma precedente.

## **ART. 14**

### **Verifiche e Controlli**

Le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor o al collaborante. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione o nell'accordo di collaborazione.

## **ART. 15**

### **Riserva organizzativa**

La gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento. E' tuttavia facoltà del Comune, in caso di diserzione della gara di

evidenza pubblica, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni o delle collaborazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, previo avviso pubblico su sito del Comune, albo pretorio e su quotidiano regionale più diffuso.

## **ART. 16**

### **Amministrazione in qualità di sponsor**

L'amministrazione comunale può assumere la veste di sponsor in relazione alle seguenti iniziative:

1. per manifestazioni o iniziative culturali, di sviluppo del territorio o di ricerca scientifica;
2. per attività sportive ed altre attività sociali con particolare riferimento ad Associazioni e/o Società che operino nel settore dei portatori dei diversamente abili e che si impegnino a veicolare campagne promozionali a carattere sociale ed educativo;
3. per atleti del comune in attività che abbiano conseguito importanti risultati a livello regionale, nazionale o internazionale e che testimonino, attraverso la partecipazione ad incontri e manifestazioni sportive aperte ai giovani e alle scuole la valenza educativa dello sport.

L'eventuale corrispettivo, consistente in servizi o in contributi in conto esercizio deve essere in ogni caso previsto nel Settore competente ed allocato in opportuna posta del PEG. Il Dirigente del Settore competente, sulla base delle indicazioni della Giunta, provvede alla relativa imputazione economica, mediante sottoscrizione di apposito contratto con lo sponsorizzante. In caso di importi di sponsorizzazione superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00) è necessaria l'emissione di apposito bando pubblico nel quale devono essere indicate le motivazioni della sponsorizzazione, i contenuti del contratto di sponsorizzazione, i servizi o i contributi in conto esercizio che si intende corrispondere.

## **ART. 17**

### **Comunicazioni ai capi gruppo consiliari**

A cadenza semestrale, l'elenco completo delle sponsorizzazioni ed il relativo risultato sono comunicati ai capigruppo consiliari.

## **ART. 18**

## **Stipula dei contratti**

Il Segretario Generale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti oggetto del presente Regolamento ed assiste alla stipulazione qualora il contratto sia sottoscritto in forma privata.

### **ART. 19**

#### **Norme transitorie**

Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.